



SENT. N° 13616/09  
REP. N° 11179/09

**Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Milano  
TREDICESIMA**

nella persona del giudice unico Dott. CESIRA D'ANELLA

sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile iscritta al R.G. n. 10187 /2004 promossa da:

[REDACTED] CF/PIVA [REDACTED] elettivamente  
domiciliato in VIA ROMA, 6 20094 CORSICO presso l' Avvocato CIAVARELLA  
LAURA che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti in atti;

Contro

Attrice

[REDACTED] CF/PIVA  
elettivamente domiciliato in VIALE ROMAGNA, 26 C/O ALER 20133 MILANO  
presso l'Avvocato COMIZZOLI IRENE

Convenuto

**Conclusioni**

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Parte attrice ha proposto opposizione al decreto di rilascio, notificato dall'Aler in data 12.12.2003, chiedendo accertarsi il proprio diritto ad occupare l'immobile, sito in [REDACTED] nella sua qualità di figlia convivente con l'intestatario del contratto, deceduto in data 21.3.2003.

Parte convenuta ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha contestato il diritto al subentro di parte attrice, rilevando che [REDACTED] non aveva maturato il termine minimo di convivenza, previsto dalla legge.

Ciò premesso, circa la giurisdizione del giudice adito si richiama la pronuncia non definitiva, emessa tra le parti in data 26.10.2005.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il diritto al subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 che espressamente dispone: *"In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art. 2 terzo e quarto comma e secondo l'ordine ivi indicato. Il disposto di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare"* (così art. 14 commi 1 e 2).

Il summenzionato articolo 2 terzo comma così dispone: *"Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi,*

*ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*

Il successivo quarto comma così recita: *“Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio Regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale...”*

La legge regionale demanda poi al Consiglio regionale l'approvazione dei *“criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea.*

La successiva delibera del consiglio regionale del 26.3.1985 n. III/2024 ha poi espressamente disposto: *“nel caso di subentro nell'assegnazione la stabile convivenza dei subentranti, esclusi il coniuge o convivente more uxorio e i figli minori, deve essere nota all'Ente gestore degli alloggi e deve figurare come residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore ai tre anni e risultare altresì dichiarata in sede di effettuazione o aggiornamento dell'Anagrafe Utenza”.*

Così richiamato il quadro normativo di riferimento, in punto di diritto si osserva quanto segue.

X

La legge regionale succitata pone una chiara distinzione nella disciplina dei subentri tra gli appartenenti al nucleo familiare e gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado: invero, soltanto per questi ultimi è prevista, quale condizione per il subentro, la stabile convivenza per un periodo di due anni; al contrario nessun limite temporale è indicato per gli appartenenti al nucleo familiare (tale distinzione si rinviene anche nella pronuncia della Cass. Sez. Un 1029/1996 che osserva testualmente: “ *per i figli legittimi, conviventi con il genitore assegnatario dell'alloggio, non è necessario un periodo minimo di convivenza, periodo che invece è previsto in due anni (così modificato detto periodo dalla legge regionale n. 92-1983) per i discendenti*”).

Pertanto la norma regolamentare di cui alla delibera consiliare n. III/2024, nella parte in cui prevede per il subentro dei discendenti un periodo di convivenza di tre anni, si pone in contrasto con le norme di legge di grado superiore; conseguentemente deve ritenersi che “sulle disposizioni del regolamento prevalgano le norme di legge, a tutela del diritto soggettivo riconosciuto ai familiari degli assegnatari” (così pronuncia del Tar Lombardia n. 548/03).

X

In particolare resta demandata al regolamento la disciplina dei criteri di opponibilità all'Ente gestore della situazione di convivenza.

A tale proposito dispone la delibera del C.R. n. III/2024 del 1985 che, fatta eccezione per gli appartenenti al nucleo familiare, la stabile convivenza “*deve essere nota all'Ente gestore degli alloggi e deve figurare come residenza anagrafica ed effettivo domicilio*” del subentrante.

In definitiva la norma regolamentare disciplina le condizioni di opponibilità all'ente dello stato di convivenza, rappresentate dall'ufficializzazione anagrafica ovvero dalla comunicazione diretta all'ente gestore.

X Anche la pronuncia della Suprema Corte n. 10575/03 pone una netta distinzione tra il requisito della "stabile convivenza" e quello della "conoscibilità" da parte dell'ente gestore.

Invero, si legge testualmente nella pronuncia citata: *"Il Tribunale ha ben posto in rilievo come fosse già evidenziata dalla legge la necessità che fosse reso possibile un accertamento della stabilità ed effettività della convivenza, correttamente ritenendo, poi, che la prescrizione (regolamentare) di forme attraverso le quali detta necessità potesse essere soddisfatta non contrastava con la legge regionale, che anzi la prescrizione stessa costituiva una corretta e doverosa articolazione e precisazione dei criteri di individuazione dei presupposti per l'applicazione concreta della disciplina dei subentri. E' corretto dunque affermare che la prescrizione regolamentare di un requisito di apparenza esterna della convivenza e di conoscibilità da parte dell'ente in nessun modo si ponga in contrasto con la legge regionale 91/1983"*. X

Così interpretata la normativa in vigore al momento dell'emanazione del decreto di rilascio, in punto di fatto si osserva quanto segue.

Le prove testimoniali espletate hanno permesso di accertare che [REDACTED] viveva stabilmente con il di lei padre, intestatario del contratto di locazione, sia in

quanto si trovava in precarie condizioni economiche, sia per prestare cura ed assistenza al padre, anziano e ammalato.

La stabile convivenza dell'attrice al momento del decesso dell'originario conduttore emerge del resto, inequivocabilmente, dalla circostanza che in data 10.3.2003 la stessa [REDACTED] aveva presentato domanda di ampliamento del nucleo familiare dichiarando all'Aler di essere convivente con il padre per motivi di assistenza (v. doc. 2 fascicolo attoreo).

Pertanto, tenuto conto che, secondo l'interpretazione normativa innanzi esposta, è irrilevante che i figli legittimi abbiano maturato un periodo minimo di convivenza con l'intestatario del contratto, al fine di far valere il proprio diritto al subentro, le eccezioni svolte in tal senso da parte convenuta debbono essere disattese.

E' stata rispettata anche la condizione di "conoscibilità ed opponibilità" all'ente gestore della situazione di convivenza, in quanto risulta dagli atti di causa che l'Aler aveva accolto la domanda dell'attrice di ampliamento del nucleo familiare, con decorrenza dal 10.3.2003, (così doc. 3 in atti) confermando così di aver appreso la situazione di convivenza, dichiarata dall'attrice.

Per tali motivi deve dichiararsi che [REDACTED] ha diritto ad occupare l'appartamento sito in [REDACTED] con conseguente disapplicazione del decreto di rilascio, emesso dall'Aler.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:


Accerta il diritto di [redacted] ad occupare l'appartamento, sito in [redacted] con conseguente disapplicazione del decreto di rilascio, notificato dall'Aler in data 12.12.2003;

Condanna l'Aler a rifondere le spese processuali avversarie, che liquida nel complessivo importo di euro 7.718,00 (euro 433,00 ant., euro 90,00 spese, euro 3.195,00 diritti, euro 4.000,00 onorari) oltre iva, cpa e rimborso forf. 12,5%.

Milano 13.11.2009

Il giudice unico

Dr. Cesira D'Anella



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
MILANO, li 18 NOV. 2009

X USO  
UFFICIO

IL CANCELLIERE

